

Digital economy: Le principali novità fiscali in ambito IVA

Dott. Alberto Perani
Napoli, 17 maggio 2019

LA DIGITAL ECONOMY


tre dimensioni specifiche:



- Le piattaforme multiparti



Il servizio reso dalle piattaforme assume natura di intermediazione a condizione che la piattaforma non agisca in nome proprio




Es. Airbnb (locazione immobile) l'imponibilità della prestazione opera in due casi:

- Il cliente ovunque stabilito è consumer e l'immobile è situato in Italia;
- Il cliente «business» è stabilito in Italia, a prescindere dal luogo di ubicazione dell'immobile.

Es. Negozio di App può operare:

- In qualità di mandatario senza rappresentanza;
- In qualità di mandatario con rappresentanza (servizio di intermediazione)

- Il commercio elettronico



Tassazione del commercio elettronico diretto ed indiretto: Direttiva 2008/8/CE che si estende al commercio elettronico indiretto dal 2021.

- Le attività degli *over the top* (OTT).



valorizzazione delle informazioni scambiate tramite social network.

BEPS ACTION 1 : necessità di assicurare l'efficiente riscossione dell'iva nelle forniture transfrontaliere di beni e servizi legati alla digital economy

Digital economy deve aver riguardo a due aspetti:

- 1) Che l'imposizione abbia luogo in capo all'effettivo fruitore della prestazione
- 2) Una volta fissata la territorialità la liquidazione e il versamento dell'iva possano avvenire sulla base di strumenti tecnici affidabili ed armonizzati

 Soluzione Ocse Ue



Realizzabile solo attraverso l'implementazione su scala mondiale del principio della tassazione a destinazione

(Brief on the tax challenges arising from digitalisation: interim report 2018)

NOVITÀ DIRETTIVA IVA COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO

Modifiche alle direttive Iva 2006/112/CE e 2009/132/CE ad opera della
Direttiva UE 2017/2455 del 05 dicembre 2017
in vigore **dal 1° gennaio 2019**

- Introduzione di una soglia annua a livello comunitario pari a 10.000 euro (valore totale al netto dell'Iva) al di sotto della quale le operazioni di commercio elettronico diretto rese a privati consumatori di altri Paesi Ue (B2C) rimarranno imponibili ai fini Iva nello Stato membro di stabilimento del prestatore.
- Le operazioni di commercio elettronico diretto per le quali il prestatore abbia optato per il MOSS dovranno seguire le regole di fatturazione previste nello Stato membro di identificazione del prestatore che si sia avvalso di tale opzione.
- I soggetti passivi d'imposta extra-UE potranno avvalersi del MOSS anche se gli stessi risultano identificati ai fini Iva in uno o più paesi della UE fermo restando il vincolo dell'assenza di stabilimento.

NOVITÀ DIRETTIVA IVA COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

Modifiche alle direttive Iva 2006/112/CE e 2009/132/CE ad opera della
Direttiva UE 2017/2455 del 05 dicembre 2017
in vigore **dal 1° gennaio 2021**

- Viene fornita, in modo chiaro, la nozione di “vendite a distanza intracomunitarie di beni”: cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente.
- Le operazioni di commercio elettronico indiretto, nei rapporti B2C, saranno territorialmente rilevanti ai fini IVA nel Paese UE di destinazione dei beni.
- Fino alla soglia annua di vendite pari a 10.000 Euro (valore totale al netto dell’IVA) si applicherà, invece, l’IVA del Paese ove è stabilito il cedente soggetto passivo IVA (ferma restando la possibilità di opzione per la tassazione a destinazione indipendentemente dalla soglia).
- I cedenti soggetti passivi IVA potranno comunque optare per il MOSS così come avviene per il commercio elettronico diretto. In tal caso, il cedente applicherà ai fini della fatturazione/certificazione dei corrispettivi le regole di fatturazione/certificazione applicate nel proprio Paese e non quelle di destino dei beni.

NOVITÀ DIRETTIVA IVA COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

Modifiche alle direttive Iva 2006/112/CE e 2009/132/CE ad opera della
Direttiva UE 2017/2455 del 05 dicembre 2017
in vigore **dal 1° gennaio 2021**

- Rimozione dell'attuale franchigia Iva sulle importazioni di modico valore (che varia da 10 a 22)
- Introduzione di un nuovo regime Iva per le importazioni di prodotti da territori extra-UE con valore intrinseco inferiore ovvero uguale a 150 Euro. Il momento impositivo IVA coinciderà, con la data del pagamento online. Le spedizioni con prodotti di valore inferiore ovvero uguale a 150 Euro non saranno più soggette a prelievo IVA in dogana. Conseguentemente, il cedente extra-UE dovrà munirsi di partita IVA UE.
- Quando un operatore facilita, attraverso l'uso di un marketplace (ovvero negozio virtuale), portale o similari strumenti, le vendite a distanza di prodotti importati direttamente da extra-UE con valore intrinseco uguale o inferiore a 150 Euro, tale operatore economico sarà considerato quale cedente del bene a fini IVA. Il marketplace, quindi non più il cedente, sarà il vero responsabile per il soddisfacimento di tutti gli adempimenti IVA.

NOVITÀ DIRETTIVA IVA COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

Direttiva UE 2017/2455 del 05 dicembre 2017

Nuovo art. 14-bis



- Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 EUR, **si considera che lo stesso soggetto passivo in questione abbia ricevuto e ceduto detti beni.**
- Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le cessioni di beni effettuate nella Comunità da un soggetto passivo non stabilito nella Comunità a una persona che non è un soggetto passivo, **si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto detti beni.**



La norma richiamata ha l'effetto di scindere la singola cessione di beni in due operazioni distinte:

- una prima cessione effettuata dal fornitore nei confronti del soggetto che gestisce l'interfaccia elettronica;
- una seconda cessione effettuata da quest'ultimo nei confronti del privato .

NOVITÀ DIRETTIVA IVA COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

Proposta di direttiva COM (2018) n. 819 final
(modifica Direttiva 2006/112/CE)

- Per determinare correttamente il luogo della cessione effettuata tramite i c.d. «marketplaces» la spedizione e il trasporto dei beni sono imputati alla cessione realizzata dal soggetto che facilita l'operazione tramite la piattaforma.
- Sia per la cessione nei confronti del soggetto che gestisce la piattaforma sia per la cessione da questi al consumatore finale l'Iva diventa esigibile nel momento in cui il pagamento è stato accettato
- La cessione nei confronti del soggetto che gestisce la piattaforma è «esente» ai fini Iva, fermo restando il diritto del cedente di esercitare la detrazione dell'imposta assolta sull'acquisto o sull'importazione dei beni.

NOVITÀ DIRETTIVA IVA COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

Proposta di regolamento COM (2018) n. 821 final

(modifica Regolamento UE 282/2011)

- i beni sono considerati spediti o trasportati da o per conto del fornitore, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, nei casi seguenti:
 - a) quando la spedizione o il trasporto dei beni è subappaltato dal fornitore a un terzo che consegna i beni all'acquirente;
 - b) quando la spedizione o il trasporto dei beni è effettuato da un terzo, ma il fornitore assume la responsabilità totale o parziale della consegna delle merci all'acquirente;
 - c) quando il fornitore fattura e riscuote le spese di trasporto dall'acquirente per poi trasferirle a un terzo che organizza la spedizione o il trasporto dei beni;
 - d) quando il fornitore promuove con ogni mezzo i servizi di consegna di un terzo presso l'acquirente, mette in contatto l'acquirente e il terzo o comunica in altro modo al terzo le informazioni necessarie per la consegna dei beni al consumatore.
- L'uso di un'interfaccia elettronica «facilita» una cessione di beni quando consente all'acquirente e al fornitore di stabilire un contatto che dia luogo a una cessione di beni tramite la medesima interfaccia elettronica.
- Un soggetto passivo non facilita una cessione di beni se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) il soggetto passivo non stabilisce, direttamente o indirettamente, le condizioni generali in base alle quali è effettuata la cessione di beni;
 - b) il soggetto passivo non partecipa, direttamente o indirettamente, alla riscossione presso l'acquirente del pagamento effettuato;
 - c) il soggetto passivo non partecipa, direttamente o indirettamente, all'ordinazione o alla consegna dei beni

NOVITÀ DIRETTIVA IVA COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

Proposta di regolamento COM (2018) n. 821 final
(modifica Regolamento UE 282/2011)

- Articolo 14 bis della direttiva 2006/112/CE non si applica a un soggetto passivo che effettui unicamente una delle operazioni seguenti:
 - a) il trattamento dei pagamenti in relazione alla cessione di beni;
 - b) la catalogazione o la pubblicità di beni;
 - c) il fatto di reindirizzare o trasferire acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono posti in vendita beni, senza ulteriori interventi nella cessione.
- "momento in cui il pagamento è stato accettato" si intende il momento in cui la conferma di pagamento, il messaggio di autorizzazione del pagamento o un impegno di pagamento da parte dell'acquirente è ricevuto da o per conto del fornitore che vende beni tramite l'interfaccia elettronica, a prescindere da quando è effettivamente versato l'importo in questione."

NOVITÀ DECRETO SEMPLIFICAZIONI (DL 135/2018)

REGIME IVA DELLE CESSIONI DI APPARECCHI ELETTRONICI

Commercializzazione tramite piattaforme on line di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC, laptop



- Nel caso di vendite o cessioni dei predetti beni, facilitate da soggetti passivi che mettono a disposizione di terzi l'uso di un'interfaccia elettronica, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi ad un “mercato virtuale”, pur non entrando direttamente nella transazione, tali soggetti sono considerati come se avessero ricevuto e successivamente ceduto tali beni, con conseguente applicazione agli stessi del meccanismo del reverse charge.
Secondo la nuova disciplina devono **applicare il meccanismo del reverse charge** quei soggetti passivi che:
 - ✓ facilitano le vendite a distanza dei suddetti apparecchi elettronici importati da territori o paesi terzi, di valore intrinseco non superiore a 150 euro;
 - ✓ facilitano le cessioni dei medesimi beni da un soggetto passivo non stabilito nell'Unione Europea a una persona che non è soggetto passivo.
- La legge in esame opera una presunzione circa il fatto che la persona che vende i beni tramite l'interfaccia elettronica sia un soggetto passivo e la persona che acquista tali beni non sia un soggetto passivo.
- Qualora il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza, sia stabilito in un paese che non ha sottoscritto alcun accordo di assistenza reciproca con l'Italia, ha l'obbligo di designare un intermediario che agisce in suo nome e per suo conto.

CO | STUDIO
AP | PERANI